



**Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

87. Effendo Stato &c. Editio circa le pompe, e spese nella Vestizione, e  
Velazione delle Monache.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:1-74849)

bunali l'Amministrazion della Giustizia, mà si faccino da per tutto le solite funzioni, e tutto quello, che si farebbe, se Sua Beatitudine fosse presente. Dalla Curia Innocentiana questo di 5. Maggio 1696.

Carlo de Marini A. C.

Editto circa le pompe, e spese nella Vestizione, e Veziazione delle Monache.

**GASPARD Tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Card. de Carpino Sandiss. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Judex Ordinarius &c.**

Innovantur  
Constitutiones  
prohibentes  
expensas super-  
fluas.

**§. 1.** Essendo stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore con ricorsi fatti da alcuni Padri di famiglie, & altre persone zelanti di Dio, e del ben pubblico, che se bene da Pontifici Antecedenti sono state prohibite, e vietate le pompe, e spese, che vogliono fare le Monache nel prender l'habito, e le Professe nell'esercitare gli uffici, che gli si impongono, con tutto ciò hora sono arrivate a tal segno, che si rende impossibili alle famiglie anco commode di beni di fortuna il poter secondare la vocazione che hanno le figlie, o congiunte di dedicarsi al servizio di Dio ne Monasterii, e considerando la Santità Sua, che da tale abuso resulta non solo il danno a quelli, che per sodisfare alla detta vocazione delle figlie si impoveriscono con pregiudizio delle Giovane, che prive di tal consolazione restano al secolo per l'impotenza di fare tante spese eccezive, ma anche, che dal medemo abuso ne deriva per lo più la distrazione, inquietudine, & emulatione fra le Religiose consacrate a Dio, vuole assolutamente, che per riparo dell'uno, e dell'altro capo si riponghino in uso, e puntualmente s'osservino gli ordini sopra questo altre volte emanati, e particolarmente la Bolla della san. mem. di Alessandro Settimo la 40. e gli Editti della san. mem. d'Innocenzo Undecimo pubblicati l'anno 1676. e 1684.

Ad intelligentiam  
Monialium  
Bulla  
traducta in  
linguam  
vernaculam.

Legatur  
singulis ex-  
menuibus.

Juranda  
obseruantia per  
Superioram fam.

Lista ex-  
peniarum  
revidenda  
ab Ordinariis.

famente, che oltre il contenuto nella lista signata, & approvata come sopra non possa prenderli, nè rispettivamente darfi da chi si fa cosa alcuna, ancoche da estranei, o Parente a titolo di carità, o donatione, sotto pena alle Monache, che prenderanno di della privazione della voce attiva, e passiva, e della restituzione del doppio di quello havranno preso, & a quelli, che faranno tali carità o donativi, di dare parimente il doppio da distribuirsi tutti a Loghi Pii ad arbitrio nostro, o de Sig. Card. Vicarii pro tempore.

Penca ad-  
versus  
contra-  
ventores.

Penca  
transgres-  
sionis in  
celebra-  
tione festi-  
vitatum.

Etiam ad-  
versus  
commo-  
dantes or-  
namenta.

**§. 5.** E perche nella celebrazione delle feste; che si fanno ne' Monasterii, è stato per il passato trasgredita la foma prescritta nella suddetta Bolla, si riduce a memoria la puntuale osservanza di quella: dichiarandosi, che si vend à all'interdetto di quella Chiesa, nella quale circa tal particolare farà farta trasgredione alcuna.

**§. 6.** Avertendosi in oltre, che quelli, che imprestaranno parati, adobbi, apezarie, o argenterie, o altra materia, che possa servire alla trasgressione della forma data in detta Bolla, & Editti, penderanno le robe medeme che haveranno imprettato, ancoche non siano proprie, ma de' Padroni, o d'altri, da quali l'haveranno havuto ancor essi in prestito, & ad arbitrio Nostro si venderanno, e si distribuirà il prezzo per una quarta parte al Denuntiatore, che si terrà secreto, & il rimanente alli Poveri, o Luoghi Pii.

Il presente Editto notificato, che sia in ciaschedun Monastero alle Superiori, & Officiali, che presentemente governano, & exercitano, obligarà etiamdio in auvenire come se fosse sempre personalmente intimato. Datum Romæ ex Aedibus nostris hodie 10. Martii 1692.

1692.

G. Card. Vicarius.

Aleßandre Preposto Bonaventuri Segr.

Dichiaratione circa la Musica.

LXXXVIII

**GASPARD Miseratione Divina tit. S. Maria Transtyberim S.R.E. Presbyter Cardinalis Carpmeus SS. D. N. Pape Vicarius Generalis, Romanaque Curia, ejusque Districtus Judex Ordinarius.**

Moderatio  
Cantus  
in Festi-  
vitatibus.

**L**A Santità di Nostro Signore havendo inteso, che nelle Chiese in occasione di Musiche si era di nuovo posto in abuso l'ordine pubblicato già dalla san. mem. di Alessandro VII. con sua Bolla in data dell' 13. Aprile 1657. e rinovato poscia dalla san. mem. d'Innocenzo XI. li. 3. Settembre 1678. ha commandato a Monsignor Vicegerente, che hauuti a se tutti li Maestri di Cappella ingiungele loro, come hâ fatto, la puntuale osservanza de sopraddetti ordini: Ma perche alcuni interpretano diversamente li medesimi circa le Compositioni da cantarsi nelle Messe, e Vespri, per toglierli ogni pretesto di scusa, con la presente si dichiara, che Sua Santità non vuole assolutamente, che in veruna Chiesa, o Basilica, etiamdio delle Patriarchali, di Collegiate, Parochiali, o in altra di qualsivoglia Collegio, Convento, o Congregatione tanto de Secolari, come de Regolari, Confraternità, anche Nationali, Hospedali, Archihospedali, e Luoghi Pii, etiam di Laici di quest'Alma Città, si cantli Motetto, o Compositione alcuna, ma solamente nelle Messe l'Introito, Graduale, o Offertorio corrente, e ne' Vespri l'Antifone, che occorrono avanti, e doppo il Salmo, che si canta, senza una minima alterazione in modo, che li Musici si uniformino totalmente al Choro, poiche si come in questo non è permesso di aggiungere cos'alcuna all'Offitio, e Messe, così

pari-